



COMUNE DI SINISCOLA
Prov. di NUORO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Siniscola.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
 - b) per "**trattamento**", quanto definito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;
 - c) per "**dato personale**", quanto definito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;
 - d) per "**titolare**", il Comune di Siniscola, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "**incaricati**", quanto definito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;
 - g) per "**interessato**", quanto definito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;
 - h) per "**comunicazione**", quanto definito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;
 - i) per "**diffusione**", quanto definito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;
 - j) per "**dato anonimo**", quanto definito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;
 - k) per "**blocco**", quanto definito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i..
2. In caso di modifica delle definizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 o quelle riportata nel precedente comma 1 si intendono automaticamente modificate come da intervenute disposizioni legislative.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Siniscola, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Il sistema di sorveglianza rappresenta, quindi, una modalità di intervento particolarmente efficace per poter attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale, tutelare il patrimonio pubblico e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, il controllo di determinate aree particolarmente sensibili, il monitoraggio del traffico, consentendo di individuare, nel rispetto del presente regolamento e della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, gli autori di eventuali reati, con la conseguenza di scoraggiare il ripetersi degli stessi al fine di giungere ad un miglioramento della sicurezza urbana;

2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale o eventualmente altro patrimonio pubblico e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

3. Il presente regolamento garantisce, quindi, che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio extraurbano, gestito dal Comune di Siniscola - Servizio di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale nonché a quella della locale Stazione dei Carabinieri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4. Nei locali ospitanti la Polizia Locale ed i Carabinieri della locale Stazione sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, nonché la visione delle registrazioni e la loro estrazione ed esportazione.

5. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di Siniscola, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, solo qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Titolare e Responsabile

1. Titolare del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 28 del Codice, è il Comune di Siniscola, legalmente rappresentato a tutti gli effetti dal Sindaco pro-tempore.

2. Il titolare può nominare un soggetto, che è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, previa nomina da effettuare con apposito atto del titolare, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del titolare.

3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

Art. 7 - Incaricati del trattamento

1. Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti ed a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono quelli nominati dal responsabile del trattamento.

2. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Nello svolgimento dell'attività, per le finalità di cui al presente regolamento, tramite il sistema di videosorveglianza, devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o pre-posizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, luoghi scolastici, alberghi, strutture sanitarie ecc.

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente per le finalità del presente regolamento.

In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziale o di polizia.

3. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio,

l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alle puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente punto, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale.

4. La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere ai dati ed alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al titolare del trattamento, al responsabile ed agli incaricati limitatamente a quanto indicato nella relativa nomina.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare o dal responsabile.

3. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Siniscola si può avvalere della collaborazione esterna della società, individuata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, ovvero con personale interno, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto fornitore/manutentore del sistema di videosorveglianza.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. I responsabili, designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

Art. 10 - Accesso ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al titolare, al responsabile e agli incaricati, nonché agli amministratori di sistema, preventivamente nominati.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di controllo presso la sala server del Comune di Siniscola e registrate su un supporto magnetico. Nella centrale operativa della Polizia Locale nonché in quella della locale Stazione dei Carabinieri le immagini saranno messe a disposizione degli autorizzati al trattamento, previa autenticazione ed autorizzazione al sistema informatico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini registrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successive alla rilevazione, presso la sala server del Comune. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei supporti magnetici, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel Codice, nel presente regolamento e nell'atto di nomina.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Siniscola, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, nel caso le stesse non siano finalizzate alla sola sicurezza urbana e pubblica. Su tale segnaletica deve essere riportata la seguente dicitura: "Polizia Locale - Comune di Siniscola - Area videosorvegliata".

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto a quanto disposto dall'art. 7 del Codice.
2. Per le richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala server del Comune, dove è custodito il server di registrazione.

A questo locale può accedere, oltre al titolare del trattamento solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del responsabile del trattamento od incaricato da lui delegato è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.

L'accesso di cui sopra deve avvenire alla presenza dell'Amministratore di sistema o del Responsabile CED.

La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locale non accessibile al pubblico.

2. L'accesso al sistema è protetto da password su più livelli. In particolare:

- password di amministrazione che consente l'assegnazione delle autorizzazioni e delle autenticazioni a disposizione del responsabile del trattamento e password di accesso alle registrazioni che consente la visualizzazione delle immagini registrate a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento;
- password di accesso alle funzioni di visualizzazione ed operatività del sistema a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni e o integrazioni.

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Siniscola a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, e s.m.i..

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative non già automaticamente recepite. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO VI – PUBBLICITA' – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 22 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Siniscola.

Art. 23 - Approvazione ed Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale così come ogni sua eventuale integrazione e modifica ed entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle norme statutarie.